VISTA la deliberazione n. 17 del 04/04/2012 con la quale il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35);

VISTA l'istanza, acquisita in atti della Provincia con prot. N. 2016/36700 del 21.07.2016, presentata dal Sig. RINNA Roberto (C.F.:RNN RRT) nato a PRIVERNO (LT) il 22/02/1973 ed residente in Via Della Roana, snc – 04018 SEZZE (LT), in qualità di legale rappresentante dell' AZIENDA AGRICOLA REGINA (C.F./P.IVA: 01883910593, iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di Latina al n° LT-137025), con sede legale in Via Roana ang. Via Migliara 46, snc - 04018 SEZZE (LT), proprietario dell'immobile oggetto dell' **"Intervento per la realizzazione di nuova stalla, cambio di destinazione d'uso ed ampliamento di fienile esistente, realizzazione di n° 3 silos in cemento, di struttura da adibire a vitellaia e a infermeria, di rimessa per animali di bassa corte, nel Comune di Sezze"** (F.glio 82 p.lle 96, 100, 101 e 102), per l'ottenimento del parere dell'Autorità Idraulica competente, ai sensi dell'art. 27 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012;

PRESO, ALTRESI', ATTO delle risultanze dell'istruttoria finale, prot. n. 2016/59546 del 24/11/2016, dalla quale si rileva che:

- l'intervento ricade in "AREA DI ATTENZIONE IDRAULICA", ai sensi dell'art. 9 lett. b delle N.A. del PAI e per cui ricorrono le condizioni di all'art. 3 comma 6 lett. b) ed all'art. 27 comma 7 delle ripetute N.A. del PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35);
- l'intervento di cui trattasi consiste nella realizzazione di nuova stalla, cambio di destinazione d'uso ed ampliamento di fienile esistente, realizzazione di n° 3 silos in cemento, di struttura da adibire a vitellaia e a infermeria, di rimessa per animali di bassa corte, nel Comune di Sezze, su immobile articolato su tre livelli, di cui un piano interrato, individuato in catasto al F.glio 82 p.lle 96, 100, 101 e 102;
- in relazione agli esiti favorevoli del parere del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino proprio prot. n° 9107 del 03/08/2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n° 39420 del 03/08/2016, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del parere favorevole per l'intervento in oggetto;
- necessita subordinare il parere a prescrizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza;

VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, di cui all'art. 27 commi 5 e 7 delle N.A. del PAI, relativamente all'accertamento del livello di pericolosità dell'area interessata dall'intervento, proprio prot. n° 9107 del 03/08/2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n° 39420 del 03/08/2016;

RITENUTO, pertanto, che sulla base della documentazione prodotta, delle dichiarazioni rese e del preventivo parere del Consorzio di Bonifica, si possa esprimere parere favorevole all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) e dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I. , approvato con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 del Consiglio Regionale del Lazio;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2016, n. 335 "Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell'art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016";

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 3 comma 6 lett. b) e dell'art. 27 comma 7 delle "Norme di Attuazione" del P.A.I., approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012, relativamente all' **"Intervento per la realizzazione di nuova stalla, cambio di destinazione d'uso ed ampliamento di fienile esistente, realizzazione di n° 3 silos in cemento, di struttura da adibire a vitellaia e a infermeria, di rimessa per animali di bassa corte, nel Comune di Sezze"** (F.glio 82 p.lle 96, 100, 101 e 102) di cui in oggetto, su richiesta presentata dal Sig. RINNA Roberto (C.F.:RNN RRT) nato a PRIVERNO (LT) il 22/02/1973 ed residente in Via Della Roana, snc – 04018 SEZZE (LT), in qualità di legale rappresentante dell' AZIENDA AGRICOLA REGINA (C.F./P.IVA: 01883910593, iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di Latina al n° LT-137025), con sede legale in Via Roana ang. Via Migliara 46, snc - 04018 SEZZE (LT), proprietario dell'immobile oggetto di intervento ricadente in "AREA DI ATTENZIONE IDRAULICA" del suddetto Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.),

PRESCRIVENDO

al titolare del presente atto, o suoi aventi causa, a pena di decadenza dell'atto stesso, il rispetto delle seguenti condizioni e limitazioni volte alla tutela del suolo e al buon regime delle acque, nonché della sicurezza, non dovendo, inoltre, pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari:

a) trasmettere all'Autorità idraulica copia dell'eventuale certificato di collaudo statico delle opere depositato ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 in cui deve risultare l'idoneità delle strutture e fondazioni delle opere anche nei confronti delle azioni idrodinamiche ipotizzabili in rapporto ad eventi di inondazione da piene eccezionali;
b) non realizzare locali interrati o seminterrati;
c) attenersi alle condizioni/prescrizioni contenute nel Parere del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino proprio prot. n° 9107 del 03/08/2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n° 39420 del 03/08/2016, che si ritengono qui riportate e trascritte integralmente;
d) porre in essere le necessarie misure di mitigazione del rischio idraulico, finalizzate alla riduzione del danno che il verificarsi dell'evento calamitoso potrebbe causare, quale realizzare adeguato sistema informativo visivo (cartellonistica, ecc.) attraverso apposita segnaletica che interdica l'uso delle aree al personale e agli utenti, e che comunque informi sulle procedure comportamentali da seguire in caso di alluvione e/o inondazione conseguenti ad eventi meteorici di particolare intensità;
e) prevedere nel piano di emergenza e di evacuazione aziendale, ove previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la valutazione del rischio in caso di alluvione e allagamento;
f) non impiegare malte nella realizzazione di opere murarie, sia portanti che di tamponatura o tramezzatura, la cui durevolezza venga pregiudicata da immersione in acqua;
g) prevedere un adeguato copriferro nella realizzazione di eventuali opere in conglomerato cementizio, il quale deve essere garantito nel tempo attraverso manutenzione periodica;
h) proteggere le tubature di scarico delle acque reflue sotto traccia o all'interno di fodere verticali ancorate a elementi portanti dell'edificio;
i) non realizzare pozzetti, manufatti di decantazione di acque reflue o impianti di depurazione a cielo aperto o comunque non a tenuta;
j) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento materiali o sostanze pericolose e/o tossiche eccedenti le minime quantità necessarie per il fabbisogno domestico giornaliero;
k) non tenere in deposito nei locali o aree oggetto di potenziale allagamento prodotti chimici, materiali o sostanze pericolose, o materiali di qualunque altro genere potenzialmente inquinanti, anche se in contenitori fissi qualora non garantiscano la tenuta stagna, la resistenza agli urti, l'ancoraggio al suolo, la resistenza alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;
l) installare eventuali serbatoi di combustibile liquido o gassoso esclusivamente all'esterno dei fabbricati e utilizzare solo il tipo a tenuta stagna saldamente ancorati al suolo, resistenti alla spinta di galleggiamento ed idrodinamica, verificati da professionisti abilitati;
m) realizzare gli eventuali impianti di ascensore o elevatori con motore o apparecchiature equivalenti collocate all'estremità superiore del vano ascensore;
n) realizzare e mantenere gli impianti elettrici e telefonici dei locali soggetti a potenziale allagamento con idonee caratteristiche di isolamento elettrico e indice di protezione (IP), nonché realizzare e mantenere l'impianto elettrico protetto da dispositivi di interruzione automatica ad alta sensibilità;
o) non eseguire trasformazioni dello stato dei luoghi che possano produrre ostacolo, deviazioni, incanalamenti particolari rispetto al normale deflusso delle acque o causare una riduzione significativa della capacità di invaso dell'area interessata da potenziale allagamento; qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi è subordinata al parere preventivo dell'Autorità Idraulica, che può prescrivere ulteriori limitazioni o opere di adeguamento tecnico a cui il titolare delle opere si impegna sin da ora, per sé o gli aventi causa, a sottostare;
p) sottostare, per sé o gli aventi causa, a ulteriori prescrizioni di adeguamento tecnico o limitazioni all'uso dei locali a potenziale pericolo di inondazione, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, ove l'Autorità Idraulica lo ritenesse necessario per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale del territorio o dell'ulteriore conoscenza della pericolosità idraulica del sito, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza, senza che il titolare degli immobili in questione abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, se non previsti per legge;
q) sollevare, per sé o gli aventi causa, l'Autorità idraulica da qualsiasi responsabilità per danni procurati a se stesso o a terzi conseguenti ad eventi di inondazione, per l'effetto della presenza delle opere in questione, senza pretesa di alcun risarcimento, rimborso od indennizzo di sorta;

DA' ATTO CHE:

per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale, o di conoscenza del territorio, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza e comunque a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, potranno essere richieste al titolare, o ai suoi aventi causa, dell'area in cui è situato l'intervento in questione verifiche sulla valutazione del livello di pericolosità idraulica sussistente sull'area

stessa, che il titolare è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, senza che abbia diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi o indennizzi di sorta, e ove le verifiche comportino la necessità di assegnare un determinato livello di pericolosità all'area in esame questa Autorità Idraulica:

- segnalerà la necessità di una nuova classificazione e/o perimetrazione all'Autorità di Bacino che provvederà alla conseguente modifica della classificazione e/o perimetrazione secondo le modalità di cui all'art. 14 (aggiornamento, pubblicità e verifica del Piano) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- potrà prescrivere opere di adeguamento e/o mitigazione del rischio o ulteriori limitazioni d'uso a cui i soggetti interessati si dovranno attenere, previa sottoscrizione di Atto d'obbligo, in sede di approvazione dello studio idraulico volto ad accertare il livello di pericolosità idraulica;

DA' ALTRESI' ATTO

che per tutto quanto non previsto nel presente atto si intende richiamata la normativa vigente in materia di difesa del suolo;

AVVERTE

che prima della realizzazione di opere interessanti corsi d'acqua demaniali o relative pertinenze idrauliche e opere ricomprese nella fascia di rispetto del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale, deve essere acquisita preventivamente l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, per l'ottenimento della quale deve essere formulata apposita domanda corredata della documentazione prevista, e che la concessione prevedente la realizzazione di opere idrauliche e/o l'occupazione di pertinenze idrauliche è a titolo oneroso in riconoscimento dell'utilizzazione del bene demaniale;

AVVERTE INOLTRE

- che il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi e fa salve tutte le norme di tutela del territorio interessate dall'intervento e oggetto di differente ed ulteriore approvazione;
- che avverso il presente atto amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso;

DISPONE

che il presente atto, redatto in tre originali:

1. venga pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Latina;
2. venga trasmesso al richiedente AZIENDA AGRICOLA REGINA- Legale Rappresentante RINNA Roberto;
3. venga trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza, a:
   - Autorità dei Bacini Regionali del Lazio.
   - Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino.
   - Comune di Sezze.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Chiara Pagliaro

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Nicoletta Valle

ORIGINALE

Provincia di Latina

Settore Ecologia e Ambiente

---~~~~°°°°°§°°°°°~~~~---

Prot. n. 2016/61063
del 02/12/2016

OGGETTO: L.R. 53/98 – L. 183/89 – D.G.P. n. 195/07 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) L.R. 53/98 Esercizio delle funzioni di competenza dell'Autorità Idraulica".
"Intervento per la realizzazione di nuova stalla, cambio di destinazione d'uso ed ampliamento di fienile esistente, realizzazione di n° 3 silos in cemento, di struttura da adibire a vitellaia e a infermeria, di rimessa per animali di bassa corte, nel Comune di Sezze".
PARERE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6 LETT. B) E DELL'ART. 27 COMMA 7 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAI, approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazione n. 17 del 04/04/2012 (BURL n° 21 del 07/06/2012, supplemento ordinario n° 35).
Richiedente: AZIENDA AGRICOLA REGINA- Legale Rappresentante RINNA Roberto.
Fasc. PAI – 1006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei settori, tra gli altri: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità, ai sensi dell'art. 19, comma 1 - lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;
- con L.R. 11/12/98 n. 53 "Organizzazione Regionale della difesa del suolo" in applicazione della L. 08/05/89 n. 183 la Regione Lazio ha delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo concernenti tra l'altro: la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal R.D. n. 523/1904 e dal R.D. n. 368/1904, nonché le funzioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo;
- la Regione Lazio ha confermato, all'art 118 della L.R. n. 14 del 06/08/99, la ripartizione dei compiti amministrativi tra Regione ed Enti Locali in materia di difesa del suolo come disciplinati dalla L.R. n. 53/98;
- l'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio in esecuzione del dettato normativo di cui all'art. 17 della L. 183/89, e successive modificazioni, e agli artt. 11 e 12 della L.R. 39/96, e successive modificazioni, ha redatto il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali con deliberazione n. 5 del 13/12/05;
- le "Norme di Attuazione" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) individuano una "Autorità Idraulica" a cui sono demandate funzioni relative a interventi ricadenti nelle aree perimetrate sottoposte a tutela per pericolo di inondazione e nelle aree di attenzione;
- la Giunta provinciale con deliberazione n. 195 del 10.12.2007:
  - ha preso atto dell'interpretazione data dalla competente Direzione della Regione Lazio in ordine all'esercizio delle funzioni attribuite alla "Autorità Idraulica" di cui alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio n. 5 del 13/12/05;
  - ha assegnato le funzioni attribuite alla "Autorità Idraulica", per gli adempimenti di competenza, al Settore Ecologia ed Ambiente con il supporto, ove richiesto, del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale;
  - ha stabilito gli importi dovuti dagli utenti alla Provincia per il rimborso delle spese procedimentali ed istruttorie per l'esame delle richieste relative all'applicazione delle Norme di Attuazione del PAI;

Registro di Settore n.° 357 **del** 02/12/2016